



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2019, proposto da Collura Tania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Amaka S.r.l.S. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 571/3S reso in data 18/2/2019, notificato a mezzo PEC il 28/2/2019, col quale veniva approvato l'allegato elenco delle operazioni non ammesse agli "aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2012 De Minimis", di cui all'avviso pubblico relativo alla "Azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020" indetto dall'Assessorato alle

Attività Produttive della Regione Siciliana, nella parte in cui ha incluso in tale elenco il progetto n. 09AG5520510291 (pos. n. 673), presentata dalla ditta ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 il dott. Luca Girardi, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 dell'art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e del Decreto del Presidente del T.A.R. 5 maggio 2020, n. 41, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, anche in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame, - ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttiva della Regione Sicilia che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (

amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- l'Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la pubblica udienza del 8 ottobre 2020, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO